

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE I

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai coniugi Gentile Roberto e Rizzotti Luana, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII;

ritenuto che gli istanti siano consumatori ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, avendo gli stessi contratto i propri debiti all'infuori di qualsivoglia attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

osservato che, a fronte dei debiti elencati alle pagine 6 e seguenti dell'OCC, i coniugi propongono di corrispondere € 250,00 al mese per quattro anni, tenuto conto del reddito mensile della famiglia (circa € 2.350,00 al mese) e delle spese indicate (si sottolinea che molti esborsi tra quelli elencati alla pagina 6 del ricorso non sono supportati da alcuna pezza giustificativa, così come non è chiarita la ragione per cui il figlio della coppia, di anni 20, non studi e non lavori);

osservato che, inoltre, i ricorrenti propongono di mettere a disposizione dei creditori parte del tfr del sig. Gentile sino alla concorrenza di € 5.000,00 (somma sostanzialmente corrispondente al valore della quota di immobile di proprietà del sig. Gentile, esclusa dal perimetro dell'accordo);

ritenuto che ogni valutazione in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo di cui all'art. 69 co. 1 CCII verrà svolta ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII alla luce di eventuali osservazioni formulate dai creditori;

ritenuto, in ogni caso, che sia opportuno che i ricorrenti specifichino, in vista della fissanda udienza e ai fini della valutazione della loro meritevolezza, le finalità per le quali hanno contratto i debiti di cui alle lettere e) f) g) m) e i redditi di cui disponevano al momento del sorgere delle singole obbligazioni;

ritenuto che, entro il medesimo termine, i ricorrenti dovranno giustificare le ragioni che hanno spinto gli stessi a rilasciare dichiarazioni non veritiere rispetto al prestito Compass e a indicare le ragioni

per le quali, a partire dal 2012, hanno iniziato a non onorare i debiti elencati al paragrafo 10 pagina 15 della relazione dell'OCC;

rilevato, infine, che l'OCC dovrà chiarire se il compenso ulteriore di cui al paragrafo 13 pagina 17 della relazione sia conteggiato nello schema di cui alla pagina 11 della relazione e, in caso di risposta negativa, in quale misura detto maggior esborso incida sulla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari;

visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia della proposta e del piano;

dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII della proposta, del piano e del presente provvedimento, oltre che del chiarimento richiesto nella parte motiva;

avverte i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

avverte i creditori che, nei successivi venti giorni dalla comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

vista la richiesta formulata, dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

fissa udienza, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 70 co. 7 CCII nel contraddittorio delle parti, al 20.9.2023 ore 10,30.

Si comunichi.

Venezia, 12.6.2023

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi